

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI E CRITERI DI CERTIFICAZIONE SULLE SOPRAELEVAZIONI NELLA FASE TRANSITORIA DI APPLICAZIONE ALLE NORME TECNICHE NEI COMUNI DICHIARATI O RICLASSIFICATI SISMICI.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSE

la Legge 2 Febbraio 1974 n.64
la Legge 10 Dicembre 1981 n.741;
la Legge Regionale 21 Luglio 1983 n.29;

VISTA

L'Ordinanza del Presidente del Consiglio 3274 del 20 Marzo 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 8 Maggio 2003 al n. 105 che prevede la possibilità di un periodo di transizione di 18 mesi all'applicazione della classificazione e della normativa tecnica, estesa con Ordinanza 3333 del 23 Gennaio 2004 anche agli edifici e alle opere infrastrutturali di interesse strategico;

VISTO

il D.P.R. 6 Giugno 2001 n.380;

CONSIDERATO

che con delibera di Giunta Regionale n.530 del 16 Maggio 2003 è stato approvato l'aggiornamento della classificazione sismica che dichiara sismici tutti i Comuni della Regione;

che la D.G.R. 25 Febbraio 2004 n.154 estende l'obbligo della progettazione antisismica nei Comuni Liguri di classe sismica 4 ;

che l'art.6 della Legge Regionale 21 Luglio 1983 n.29 continua a demandare alla Giunta Regionale, per le costruzioni in zone sismiche, il compito di individuare i criteri per la scelta del campione sia dei progetti di opere che dei lavori in corso o ultimati, da sottoporre a controllo;

che il controllo a campione sui progetti presentati agli Sportelli Unici dei Comuni ai sensi del D.P.R. n.380/2001, spetta ai competenti Uffici Zone Sismiche delle Province, che provvedono anche all'archiviazione dei depositi;

il comma 2 dell'art.90 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n.380;

che in tutti i Comuni della Regione dichiarati sismici le costruzioni, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica e privata incolumità, debbono essere realizzate in osservanza alle norme tecniche antisismiche vigenti;

che in tutti i Comuni della Regione dichiarati sismici di seconda e di terza classe, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni o sopraelevazioni sia tenuto ad effettuare il deposito ai sensi dell'art.93 del D.P.R. n.380/2001;

che il controllo sui progetti depositati ai sensi dell'art.93 del D.P.R. n.380/2001, spetti ai competenti Uffici Provinciali, che provvedono anche all'archiviazione degli stessi;

di dover prevedere la figura del collaudatore in corso d'opera sia per gli interventi di sopraelevazione di cui all'articolo sopra menzionato, sia per gli interventi su opere classificate strategiche ai sensi della D.G.R. del 7 Novembre 2003 n.1384;

di dover individuare tra i compiti del collaudatore anche il controllo preventivo dei calcoli statici con parere scritto di idoneità alla normativa sismica, prima dell'inizio lavori per le opere strategiche e della richiesta di certificazione di cui all'art.90 del D.P.R. n.380/2001 per le sopraelevazioni.

il regime transitorio disciplinato dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 Marzo 2003,

ai fini del presente regolamento nei Comuni di nuova classificazione, di fare espresso riferimento alla nuova normativa antisismica ovvero al D.M. 16 Gennaio 1996 nel periodo transitorio;

ai fini del presente regolamento, considerata la portata innovativa della norma legata all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 Marzo 2003, di adottare una caratterizzazione dei suoli rispondente alle indicazioni in essa contenute;

ai fini del presente regolamento nei Comuni di nuova classificazione, di richiedere certificazione per i depositi delle sopraelevazioni ai sensi dell'art.90 del D.P.R.n.380/2001 e di prevedere la figura del collaudatore in corso d'opera;

DELIBERA

di approvare i seguenti criteri che dovranno essere seguiti dalle Province per la campionatura dei progetti depositati:

il controllo viene effettuato su due distinti campioni :

1. sui progetti depositati;
2. sulle opere in corso;

ogni campionatura viene quantificata come minimo nel 3% delle denunce presentate, ovvero almeno in 10 unità;

il campione relativo ai progetti viene determinato bimestralmente mediante estrazione fra i progetti depositati nei due mesi antecedenti;

il campione relativo alle opere in corso viene determinato semestralmente mediante estrazione fra i depositi presentati nei tre bimestri antecedenti;

per la Provincia di Imperia, allo scopo di non ridurre eccessivamente la probabilità di estrazione per le costruzioni da realizzarsi nei Comuni minori, sono operanti due ambiti territoriali distinti, uno interessante i Comuni di Imperia, Sanremo e Ventimiglia e l'altro i restanti Comuni classificati; il campione viene quantificato come minimo nel 3% delle denunce presentate, ovvero almeno in 10 unità per ciascuno dei due ambiti territoriali

i progetti dei lavori concernenti le opere d'interesse strategico ai sensi della D.G.R. del 7 Novembre 2003 n.1384, escluse quelle ubicate in quarta classe, sono sottoposti in ogni caso a controllo, e pertanto esclusi dalla campionatura;

che in tutti i Comuni della Regione dichiarati sismici di seconda e di terza classe, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni o sopraelevazioni sia tenuto ad effettuare il deposito ai sensi dell'art.93 del D.P.R. n.380/2001;

che il controllo sui progetti depositati ai sensi dell'art.93 del D.P.R. n.380/2001, spetta ai competenti Uffici Provinciali, che provvedono anche all'archiviazione degli stessi;

di individuare negli Uffici Provinciali, gli Uffici preposti all'istruttoria per il rilascio della certificazione di cui all'art.90 del D.P.R. n.380/2001;

di prevedere la figura del collaudatore in corso d'opera sia per gli interventi di sopraelevazione di cui all'articolo sopra menzionato, sia per gli interventi su opere classificate strategiche ai sensi della D.G.R. del 7 Novembre 2003 n.1384;

di individuare tra i compiti del collaudatore anche il controllo preventivo dei calcoli statici con parere scritto di idoneità alla normativa sismica, prima dell'inizio lavori per le opere strategiche e della richiesta di certificazione di cui all'art.90 del D.P.R. n.380/2001 per le sopraelevazioni;

di prevedere che le Province possano aumentare la campionatura anche oltre il 3% indicato;

di prevedere che le Province, onde far fronte al costo del servizio di controllo di cui alla presente delibera ed agli altri compiti di cui alla legge regionale 21 luglio 1983 n.29, possano richiedere, all'atto del deposito dei progetti, un contributo di istruttoria ad integrazione dei trasferimenti regionali, qualora non sufficienti.